



COMUNE DI CASTELGRANDE

Provincia di Potenza

Prot. N° 154

Reg. n. 4

ORIGINELE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno dodici del mese di giugno, ore 18,50, nella sala delle adunanze del Comune suddetto:

Alla Prima CONVOCAZIONE, in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Siggl.ri Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in videoconferenza mediante piattaforma digitale si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta di Prima convocazione, disposta con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti dal vigente Statuto e dal Regolamento, nonché dalle disposizioni impartite dal Sindaco. Presidente prot. n. 2552 in data 11 giugno 2020 – decreto n. 2 ai sensi del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, art. 73. All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo consiglio sotto indicati

MURO Domenico Alberto	P
SARANGELO Annunziata	P
MASI GIUSEPPE	P
MASILOTTI Maria Vita Angela	P
MELILLO MARIA GRAZIA	P
COLUCCI Francesco	A
CERONE GERARDO	P
ERRICO VITO	P
CIANCI FRANCESCO	P
LAURENZANA FRANCESCO	A
TUMMILLO GIANVITO	A

ASSEGNATI 11	PRESENTI 8
IN CARICA 11	ASSENTI 3

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale;

Presiede il sig. Domenico Alberto MURO nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Maria Antonietta MUSCO;

Nominati scrutatori i Sigg. Consiglieri:

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267:

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;

Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole

Resoconto dibattito punto 4

SINDACO: Quarto e ultimo punto all'Ordine del Giorno: “Nuova Imposta Municipale Unica - determinazione delle tariffe per l'anno 2020”. Allora, dicevo poco fa che la TASI non c'è più, per dettato legislativo.

SEGRETARIO: La IUC è stata abolita.

SINDACO: L'Imposta Unica Comunale, quindi noi abbiamo la potestà regolamentare di cui parlavo prima, ci consente di determinare le tariffe. Allora, le tariffe per l'anno 2020 sono le seguenti: i fabbricati in genere 9 e 6 X 1000, le abitazioni principali, noi sappiamo che l'abitazione principale è esclusa dall'IMU, la prima, la cosiddetta impropriamente prima casa, però ci sta le abitazioni principali di lusso, qui non credo che ce ne siano, ma quelle pagano l'IMU e sono le categorie A1, A8 e A9. Per questi abbiamo individuato l'aliquota del 5 X 1000, che è quanto ci suggerivano le istituzioni. I fabbricati rurali ad uso strumentale categoria D10 che fino all'anno scorso erano esenti scontano l'1 X 1000, aliquota individuate dal legislatore, non da noi. Fabbricati delle scritture contabili 9,6 X 1000; fabbricati categoria D, esclusi quindi il D10 di cui prima, 9,6, aree fabbricabili 9,06. Praticamente l'aliquota generale qui è 9,6 X 1000.

CONSIGLIERE CIANCI: È rimasta invariata, se non ricordo male era pure...

SINDACO: Sì, era 7,6 più 2 di TASI, il saldo, quello che interessa ai contribuenti è invariato. Quindi se vogliamo approvare le aliquote appena elencate.

CONSIGLIERE CIANCI: Una domanda, siccome noi abbiamo sempre qual problema di chi non vive a Castelgrande e vive fuori di Castelgrande per motivi di lavoro e c'ha un'unica casa è esente...

SINDACO: Ho dimenticato prima, allora, gli iscritti all'AIRE pensionato nei paesi in cui vivono fino all'anno scorso beneficiavano della agevolazioni che riguardava tutte le abitazioni principali, da quest'anno la nuova IMU non ha più previsto questa agevolazione, quindi tutti i nostri compaesani, e sono tanti...

CONSIGLIERE CIANCI: Tutto nasce dall'alto come imposizione.

SINDACO: Sì, sì, dall'alto è derivata l'esenzione per i pensionati AIRE e dall'alto è derivata la mancata prosecuzione e conferma di quella esenzione. A Castelgrande questa è una novità normativa che vale tantissimo, vista l'enorme mole di numerosità dei Castelgrandesi in giro per il mondo. Avvisiamo i nostri amici che stanno all'estero, non dipende da noi, da quest'anno pagano. Quindi se vogliamo passare alla votazione. Dichiaro chiuso il dibattito per dichiarazioni di voto? Tutti votano direttamente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- ai sensi dell'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012;
- la Legge di Stabilità 2014, L. 147/2013, ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l'introduzione della Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- con Legge 27/12/2019 n. 160 – Legge di Bilancio – è stato disposto l'accorpamento dell'IMU e della TASI determinando così la nuova IMU;

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- **Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10)**
- E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- **Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locata a canone concordato (art. 1, comma 53)**
- **Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);**
- **Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;**
- **Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");**

DATO ATTO che per le **abitazioni principali** classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, e per le relative pertinenze è pari al **5 per mille con la fissazione della detrazione pari ad euro 200,00;**

VISTO l'articolo 9-bis del D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n.80 che dispone:

- *All'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: "l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti" fino a: "non risulti locata" sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il seguente: "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".*
- *Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.*
- *l'esenzione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, non è stata riproposta nella nuova IMU;*
- *Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.*

VISTO l'art. 1 comma 13 della legge 208/2015 che, **con riferimento ai terreni agricoli**, stabilisce: "A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

PRESO ATTO che:

- con riferimento ai terreni agricoli, il Comune di Castelgrande rientra nell'elenco Istat dei comuni "totalmente montani" e che, per l'effetto, di quanto previsto dal citato comma 13, per tale fattispecie è confermata l'esenzione IMU;
- i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3 bis del Decreto Legge 230 dicembre 1993 n., 557 convertito dalla legge 26.02.1996 n. 133 è pari allo 0,1%;
- che anche per l'esercizio 2016 il gettito derivante dagli immobili di categoria D calcolato ad aliquota standard dello 0,76% è di competenza dello Stato;

DATO ATTO che l'approvazione del bilancio di previsione per gli EE.LL. è stata differita con D. L. 18/2020 del 09.04.2020 al 31 luglio 2020;

RITENUTO quindi di determinare per l'anno 2020 le seguenti aliquote e detrazione:

- | | |
|--|---------------|
| - Fabbricati | 9.6 per mille |
| - Abitazione principale (A1 – A8 – A9) e relative pertinenze | 5 per mille |

- Fabbricati rurali ad uso strumentale (D10) 1 per mille;
- Fabbricati Scritture contabili 9,6 per mille;
- Fabbricati gruppo D) 9,6 per mille
- Aree fabbricabili 9,6 per mille

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: “ *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

DATO ATTO che con circolare 05/D.F. dell'08/06/2020 del Ministero dell'Economia e Finanze si chiarisce che l'Ente, in forza dell'art. 52 DLgs. 15/12/1997 n. 446, può disciplinare la possibilità di differimenti dei termini di riscossione, in casi eccezionali particolari;

RITENUTO, pertanto, prorogare al 30.09.2020 il versamento della prima rata IMU per l'anno 2020 disponendo la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU entro il 30/09/2020 limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31 ottobre, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune;

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di deliberazione;

VISTI:

- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge 11.12.2016 n. 232;

SINDACO: Sarangelo, Vicesindaco, Melillo, Masi, Masilotti, Errico, Cianci, Cerone.

SEGRETARIO: Unanimità.

SINDACO: Unanimità. Stante l'urgenza dobbiamo anche dichiarare, se siamo d'accordo, l'immediata eseguibilità di questa delibera.

SEGRETARIO: Alzate le mani tutti.

SINDACO: anche Cerone, è sempre lì di fronte...

SEGRETARIO: Unanimità.

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI CONFERMARE** per l'anno 2020 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2019 accorpando l'imposta TASI;
3. **DI DETERMINARE**, come di seguito le nuova aliquote;
 - Fabbricati 9,6 per mille
 - Abitazione principale (A1 – A8 – A9) e relative pertinenze 5 per mille
 - Fabbricati rurali ad uso strumentale (D10) 1 per mille;
 - Fabbricati Scritture contabili 9,6 per mille;
 - Fabbricati gruppo D) 9,6 per mille
 - Aree fabbricabili 9,6 per mille

4. **CONFERMARE** l'Importo della detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 nr.201, pari ad €. 200,00 applicata a:
- *abitazione principale e relative pertinenze come definite dall'art. 13, comma 2) del citato D.L. 2011/2011 classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*
 - *unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;*
5. **DI DARE ATTO CHE** le esenzioni spettanti fanno capo all'art. 11 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Unica (IMU);
6. **DI DARE ATTO, altresì,** che il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), all'art. 4, lettera f), ha assimilato all'abitazione principale gli immobili posseduti dai seguenti soggetti che pertanto risultano, **non soggetti all'IMU:**
- *unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;*
7. **DI DARE ATTO** che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:
- *per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;*
 - *per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;*
 - *per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel regolamento comunale di applicazione dell'IMU;*
8. **DI PROROGARE** al 30.09.2020 i termini di riscossione della prima rata IMU relativa all'anno 2020 ;il versamento della prima rata IMU per l'anno 2020 disponendo la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU entro la medesima data limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31 ottobre, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune;
9. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2020, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio di legge mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998.
10. **DI PUBBLICARE** a mezzo avviso le norme di cui al presente atto al fine di assicurarne la massima diffusione a servizio dei contribuenti, tramite il sito internet del Comune.

Quindi successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con esito di votazione unanime

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del TUEL.

SINDACO: Grazie ai partecipanti. Grazie soprattutto alla dottoressa Musco, che dire che si sta facendo in quattro è poco.

SEGRETARIO: In cinque, in cinque (sono 5 i comuni...)

SINDACO: Qualcosa di più di farsi in quattro, quindi non possiamo che ringraziarla veramente con tutto il cuore, avrà eternamente la nostra riconoscenza. Sì, passerà alla Segreteria...

SEGRETARIO: chi ha bisogno dell'attestato?

SINDACO: Sì, domani mattina provvediamo.

SEGRETARIO: Va bene.

SINDACO: Grazie ancora, Dottoressa.

SEGRETARIO: A voi. Buona serata, Sindaco, a presto.

SINDACO: Buona serata.

SEGRETARIO: C'è la Giunta, Sindaco? Continuiamo il collegamento per la Giunta, oppure...

SINDACO: Non hanno approntato... Mi suggerivano di salutare anche gli eventuali..., probabilmente, chissà, ci avranno seguiti. È una novità per noi e per loro, se ci sono, arrivederci a tutti. Grazie per l'attenzione.

SEGRETARIO: Buonasera. Sono le 19:15, il Consiglio è chiuso.

**Per la regolarità tecnica
IL RESP. DEL SERVIZIO**

Data: 09/06/2020

**VISTO: Parere Favorevole
Daniele NARDIELLO**

**Per la regolarità contabile
IL RESP. DEL SERVIZIO**

Data: 09/06/2020

**VISTO: Parere Favorevole
Daniele NARDIELLO**

**PER LA CONFORMITÀ
IL SEGRETARIO COMUNALE**

Data: 09/06/2020

**VISTO: Parere Favorevole
Dott. Ssa Maria Antonietta MUSCO**

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
Domenico Alberto MURO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Antonietta MUSCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo statuto comunale,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Castelgrande, 02.07.2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Antonietta MUSCO

02/07/2020

Dott.ssa Maria Antonietta MUSCO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, pubblicata sul sito web istituzionale di questo comune, è divenuta esecutiva per:

dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

decorrenza di dieci giorni dalla scadenza dell'ultimo di pubblicazione (25 giorni), ai sensi dell'art. 134, c. 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Castelgrande . . .

IL SEGRETARIO COMUNALE
Maria Antonietta MUSCO

Dott.ssa Maria Antonietta MUSCO